



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

MONDOFUTURO

Il sorriso di Lisa per un Pianeta sostenibile

PREMESSA

La prematura scomparsa di Lisa Briganti ci induce a promuovere la nascita di un'associazione culturale che si pone tra gli obiettivi la promozione e la tutela dell'ambiente, l'inclusione sociale e la sostenibilità del Pianeta. Lisa questi temi li aveva a cuore e li sosteneva con convinzione.

La nascita di un'Associazione ecologista con una particolare sensibilità, anche, per i diritti di cittadinanza è un progetto volto a realizzare i sogni e le aspirazioni di Lisa in difesa della nostra Madre Terra. Un modo questo per ricordarla attivamente sviluppando concretamente progetti di sensibilizzazione in grado di accendere una speranza per un mondo migliore.

La tutela e la promozione dell'ambiente è uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo di una economia sostenibile ed eco-compatibile. La costituenda associazione culturale si propone come strumento di promozione e valorizzazione dell'ambiente ed intende sostenere la conoscenza delle criticità che mettono a rischio il futuro del nostro Pianeta.

TITOLO I

Denominazione – sede – scopi – attività – durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge Regionale n°22/1999 – “Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio”, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, un'Associazione culturale di promozione sociale operante nei settori della tutela ambientale, dell'inclusione sociale e della promozione culturale del territorio, denominata “**MONDOFUTURO - Il Sorriso di Lisa per un Pianeta sostenibile**” (con logo riportato in alto), di seguito per brevità, detta Associazione.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Carpineto Romano (Rm) in Via Annunziata Vecchia, 22.

Art. 3 – Scopo sociale e attività

L'associazione si prefigge come missione la tutela e la valorizzazione dell'ambiente.

L'obiettivo è quello di contribuire a costruire un futuro in cui nel nostro Pianeta, sempre più intaccato dall'inquinamento, dalla deforestazione e dal cambiamento climatico, si affermi la sostenibilità dello sviluppo e la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

L'Associazione, che non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica, opera nel settore della tutela ambientale, dei diritti di cittadinanza e della e promozione del territorio nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, naturalistici e ambientali e persegue le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare una moderna cultura ambientalista rivolta a tutti i cittadini ed in particolare alle giovani generazioni;
- sostenere azioni per la tutela del patrimonio ambientale;
- favorire la conoscenza delle criticità che mettono a rischio il futuro del nostro Pianeta;
- promuovere il territorio con il suo patrimonio culturale ed ambientale anche attraverso studi e ricerche;

- far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche;
- sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni naturalistici e ambientali, rafforzando il senso di appartenenza, di consapevolezza e di responsabilità;
- creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale territoriale;
- coinvolgere i cittadini mettendo in luce il ruolo fondamentale della promozione e della tutela dell'ambiente con l'obiettivo di far comprendere che la cultura ecologica rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo territoriale;
- Promuovere attività ecocompatibili nel rispetto dell'ecosistema;
- Promuovere azioni per la conoscenza del territorio in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, del paesaggio, attraverso l'organizzazione di escursioni naturalistiche, visite guidate, mostre, convegni, conferenze, premi, concerti ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati;
- pubblicare e divulgare scritti, atti di convegni e seminari, studi, ricerche e materiale informativo in genere, anche attraverso le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione offerti dalla rete internet;
- organizzazione di scambi culturali con enti e associazioni italiane ed estere;
- promuovere attività d'informazione e di formazione culturale organizzando attività formative, di concerto con gli Istituti scolastici, rivolte agli studenti.

L'Associazione si conforma per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

L'Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta unicamente con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Patrimonio – esercizio finanziario

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquisiti dall'organizzazione e ad essa intestati. I beni immobili, mobili registrati e mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, e successive variazioni e integrazioni;
- da fondi di riserva rappresentati, eccedenze di bilancio, avanzi di gestione e accantonamenti;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati e dai contributi integrativi straordinari;
- dai contributi di privati;
- dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio associativo.

Art. 6 – *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo; il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

I bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

TITOLO III Le caratteristiche dei soci

Art. 7 – *Soci* *Requisiti dei soci e ammissione*

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, maggiorenni e residenti in Italia, o ancora minorenni che facciano esercitare il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo tramite chi ne detiene la patria potestà, che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano concretamente per realizzarle;

È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare domanda per iscritto su apposito modulo al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti norme e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali; a tal fine la richiesta di adesione è accompagnata dalla sottoscrizione dello statuto dell'associazione;
- consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal regolamento dell'Unione europea 679/2016;
- gli stranieri dovranno esibire e produrre idonea documentazione che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.

In merito all'accettazione o meno della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di associazione che verrà prestabilita dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Gli associati, con la domanda di ammissione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; sono esentati dal versamento della quota associativa annuale e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- soci ordinari.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie (recesso) o per esclusione.

- recesso. Il socio può recedere o presentare le sue dimissioni volontarie a mezzo di comunicazione scritta, da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite Pec alla sede; il recesso verrà annotato nel libro dei soci e avrà effetto dalla data della comunicazione.
- esclusione. I soci sono esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:
 - per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- per inottemperanza allo statuto dell'associazione, a eventuali regolamenti interni, a deliberazioni prese dagli organi sociali e a norme di legge;
- per indegnità e generalmente in ogni caso in cui vengano arrecati danni morali o materiali all'associazione ovvero in caso di condotta non conforme ai principi statutari. L'indegnità verrà riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'esclusione sarà operativa dall'annotazione nel libro soci.

I soci esclusi potranno presentare ricorso contro il provvedimento all'Assemblea, che delibererà nella prima seduta ordinaria.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

- In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
 - versare regolarmente la quota associativa;
 - osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea;
 - contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
 - astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci con diritto di voto;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- la fruizione dei servizi, degli strumenti e delle strutture dell'associazione;
- il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata su mandato del Consiglio Direttivo;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO IV

Organi dell'associazione

Art. 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e rinnovabili alla scadenza. Non sono previsti emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea, che ha il compito di approvare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci, attraverso delega scritta, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:

- sul bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali;

- sull'approvazione delle linee generali del programma d'attività per l'anno sociale;
- e su tutto quant'altro è attribuito a lei per legge o per statuto, ivi compresa la decisione sui ricorsi presentati dagli interessati a norma dell'art. 7.

Delibera in sede straordinaria:

- allo scioglimento dell'Associazione;
- sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- sulle delibere di trasformazione;
- sulle delibere di fusione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera a voto palese. Delibera a voto segreto tranne su atti o fatti riguardanti persone e qualità delle persone.

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio direttivo trasmessa a cura del Presidente; l'Assemblea si riunisce anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati o qualora ne faccia richiesta l'organo di controllo (se presente).

La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 8 giorni prima della data fissata (ridotti a 3 giorni prima in caso di urgenza), all'indirizzo risultante dal libro dei soci o a mezzo di posta elettronica, whatsapp, messenger, sms oppure mediante avviso affisso nella sede e nelle pagine social dell'associazione (Facebook e Instagram). La convocazione deve indicare, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Entrambe le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali devono contenere l'elenco dei Soci presenti o deleganti sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati per la durata di anni tre; i membri del consiglio direttivo sono rieleggibili. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il Socio con maggiore anzianità nella Associazione;

Il Consiglio direttivo viene convocato (per email o whatsapp, messenger, sms) dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno Presidente dell'Associazione, Vice-presidente, Segretario e Tesoriere a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- nomina i responsabili, o le commissioni di incaricati, a determinati compiti o alle attività annuali e pluriennali, coordinandone il lavoro, con la possibilità di attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l'espletamento di particolari incarichi;

- dispone delle risorse economiche, redige il rendiconto annuale, elabora i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione;
- emana i regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- stabilisce la durata della tessera di socio e la relativa quota associativa;
- delibera circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea i nominativi dei soci benemeriti;
- delibera eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- verifica la corretta tenuta dei libri sociali (es: verbali delle assemblee, verbali del Consiglio Direttivo, libro soci);
- assicura il rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale a cura del Segretario dell'Associazione su un apposito libro verbali delle riunioni. I verbali verranno sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 11 – Presidente e Vicepresidente Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso e dura in carica 3 anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso, convocato dal Vicepresidente entro trenta giorni, provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 12 – Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e all'interno dello stesso per 3 anni.

I compiti del Segretario generale sono:

- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
- Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario, in particolare, coadiuverà il Presidente nel mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
Per le singole attività svolte su preciso mandato del Consiglio Direttivo in nome dell'Associazione al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere dell'associazione è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio direttivo da cui è stato nominato (3 anni).

TITOLO V

Art. 14 – Organo di controllo

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al rendiconto annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Ai componenti del Collegio dei revisori, per lo svolgimento delle funzioni, possono essere corrisposti compensi o rimborsi spese, nella misura preventivamente determinata dall'Assemblea.

I membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea che hanno per ordine del giorno punti che prevedono discussioni su bilanci o rendiconti economico-finanziari. La carica di membro dell'organo di controllo è incompatibile con quella di Consigliere. L'organo di controllo ovvero commissione verifica bilanci o rendiconti economico-finanziari sarà istituita solo in caso di particolari esigenze.

Art. 15 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO VI

Norme generali e finali

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 17 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 18 – Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 19 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 20 – Foro Competente

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge ed in prima istanza da una procedura di mediazione obbligatoria interna devoluta alla competenza di un Collegio di tre arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura.

In seconda istanza sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.

Art. 21 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano; in mancanza, decide l'Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.